



Messaggio Municipale n. 2640

**Regolamento sulla gestione dei parcheggi pubblici comunali**

Gentili signore,  
egregi signori Consiglieri comunali,

attraverso questo messaggio, il Municipio sottopone al Consiglio comunale, per esame e approvazione, il nuovo Regolamento sulla gestione dei parcheggi pubblici comunali.

**1. Premessa**

Per definizione i posteggi pubblici sono a libera disposizione dell'utenza e non possono per principio essere destinati a uso esclusivo dei singoli; devono quindi essere a disposizione dei bisogni generali della circolazione. Dal lato giuridico, le attuali norme di attuazione del PR (art. 53 NAPR) obbligano il privato alla formazione dei posteggi a servizio delle abitazioni definendone il metodo per il calcolo del numero per ogni abitazione/appartamento, mentre per i posteggi pubblici rimanda al relativo Regolamento comunale.

In tema di posteggi anche il Comune, come gli altri livelli istituzionali, è vincolato al principio dell'uguaglianza e del divieto d'arbitrio. Nell'ambito dell'autonomia garantita dalla vigente legislazione, esso ha comunque ampia libertà di disciplinare la materia.

Ricordiamo che il tema dell'uso accresciuto degli altri beni comunali è dettagliatamente codificato nel Regolamento comunale.

**2. Regolamento in vigore**

L'attuale Regolamento sui posteggi comunali è stato adottato dal Consiglio comunale il 24 aprile 1995 e ratificato dalla Sezione degli enti locali il 12 luglio 1995.

Quest'ultimo ha permesso finora di gestire efficacemente l'utilizzo dei posteggi pubblici sul territorio, tuttavia, dalla sua entrata in vigore, da una parte il Comune ha conosciuto una certa espansione edilizia e conseguentemente demografica (nel 1995 erano 6033 abitanti mentre nel 2022 siamo saliti a 6922 abitanti con un più 15% circa) dall'altra diverse norme in esso contenute risultano non più attuali.

A distanza di quasi trent'anni dall'adozione del Regolamento, nasce la necessità di adeguare la base legale in vigore rispetto ai cambiamenti intervenuti che hanno contribuito a determinare delle prassi consolidate.

Esso viene rivisto completamente nella sua impostazione e nei contenuti; vengono modificati la gran parte degli articoli esistenti e di nuovi se ne aggiungono al fine di regolamentare tutte le fattispecie che negli anni si sono concretizzate ed attualmente non regolamentate.

Per tale ragione si procederà all'esposizione dei contenuti del nuovo documento con l'indicazione delle innovazioni.

### **3. Nuovo Regolamento sulla gestione dei parcheggi pubblici comunali**

Il nuovo Regolamento definisce i parcheggi comunali distinguendoli in parcheggi di primo livello, ovvero controllati tramite barriera (oggi non regolamentati), e di secondo livello che si dividono, a loro volta, in posteggi con parchimetri, posteggi in zone blu (disco orario) o con limiti temporali di sosta.

Adeguata alla prassi, ampliandola, la forchetta delle tasse d'uso a disposizione del Municipio permettendo così in futuro, se del caso, una modifica delle stesse.

Definisce in maniera puntuale le deleghe al Municipio per la determinazione delle norme di applicazione del presente Regolamento (futura Ordinanza municipale) e pone la base legale per le sanzioni applicabili alle violazioni.

Di seguito nel dettaglio l'esame degli articoli:

#### **Art. 1 Oggetto**

*<sup>1</sup> Il Comune di Massagno, allo scopo di promuovere un corretto utilizzo dei parcheggi pubblici assicurando un'equa rotazione, può istituire delle zone di posteggio a pagamento, delle zone blu (disco orario), delle zone con limiti temporali di sosta.*

*<sup>2</sup> Il Municipio, attraverso una speciale concessione può provvedere ad agevolare i residenti e le persone attive nel Comune che sono impossibilitati ad avere parcheggi privati per motivi di piano regolatore o analoghi.*

Viene definito in questo modo lo scopo del Regolamento.

#### **Art. 2 Parcheggi pubblici**

*Sono pubblici, secondo il presente Regolamento, tutti i parcheggi di proprietà comunale ad uso comune o concessi in gestione al Municipio.*

Si introduce il concetto di "concessione in gestione al Municipio" di spazi non di proprietà comunale, oggi assente ma che di fatto può trovare applicazione in futuro qualora vi fosse la necessità di individuare sedimi privati da destinare a parcheggi pubblici.

#### **Art. 3 Parcheggi di primo livello**

*<sup>1</sup> Per parcheggi di primo livello si intendono le aree di posteggio il cui tempo di sosta viene controllato tramite barriera automatica.*

*<sup>2</sup> Per l'utilizzo dei parcheggi di primo livello il Municipio fissa una tassa che va da un minimo di fr. 1.- l'ora ad un massimo di fr. 4.- l'ora.*

Viene così inserito il concetto di parcheggio di primo livello dove il tempo di sosta è controllato da una barriera automatica. L'accesso è consentito con il rilascio di uno scontrino che serve pure da ricevuta di pagamento della tariffa per l'uscita. Questa tipologia di parcheggio attualmente non è prevista dal Regolamento.

#### **Art. 4 Parcheggi di secondo livello**

*<sup>1</sup> Per parcheggi di secondo livello si intendono le aree di parcheggio il cui tempo di sosta viene controllato tramite parchimetri, posteggi in zone blu (disco orario) o posteggi in zone con limiti temporali di sosta.*

*<sup>2</sup> Per l'utilizzo dei parcheggi di secondo livello muniti di parchimetro il Municipio fissa una tassa che va da un minimo di fr. 0.50 l'ora ad un massimo di fr. 2.- l'ora.*

L'articolo introduce una modifica della denominazione di frazione/prelievo indicando adesso il prelievo orario anziché l'esistente dicitura "alla mezz'ora" lasciando invariata la forchetta di prelievo delle tasse.

#### **Art. 5 Uso**

<sup>1</sup> *L'uso dei parcheggi pubblici nella giurisdizione comunale è regolato come segue:*

- a. per mezzo di parchimetri;*
- b. per mezzo di disco orario;*
- c. senza limiti temporali di sosta (contrassegno);*
- d. concessioni d'uso privato soggette a tassa, avuto riguardo delle disponibilità.*

<sup>2</sup> *Non è concesso l'utilizzo di parcheggi pubblici per lo stazionamento di mezzi speciali quali roulotte, camper, rimorchi, mezzi da lavoro, veicoli senza targa, ecc. Il Municipio può concedere deroghe in casi particolari previo pagamento di una tassa speciale.*

<sup>3</sup> *Il Municipio può concedere il gratuito utilizzo di uno o più parcheggi in circostanze particolari d'interesse pubblico.*

<sup>4</sup> *Il Municipio può prevedere altre situazioni straordinarie tramite Ordinanza, fissando inoltre le modalità per richiedere l'esonero dal pagamento dei parcheggi.*

Si intende meglio specificare quali tipologie di parcheggi possono essere predisposte sul territorio comunale definendo altresì i limiti di utilizzo degli stessi. Viene in ogni caso riconosciuta la necessaria autonomia decisionale al Municipio per l'attuazione di eccezioni alla regola di base in considerazione delle particolarità che si possono verificare.

#### **Art. 6 Biciclette e ciclomotori**

*L'uso dei parcheggi per biciclette, ciclomotori e motoveicoli di principio è libero e gratuito in tutti gli appositi stalli. Il Municipio si riserva la facoltà di prevedere posteggi a pagamento entro un importo minimo di fr. 0.25 fino ad un massimo di fr. 1.- all'ora.*

La possibilità di parcheggiare biciclette, ciclomotori e motoveicoli gratuitamente è già data; d'altro canto, considerato l'aumento dell'uso di tali mezzi, che potrebbe comportare per il futuro la necessità di previsione di maggiori aree di sosta dedicate, si pone la base legale che consente al Municipio di valutare l'introduzione del pagamento di una tassa specifica.

#### **Art. 7 Autorizzazioni**

*Hanno di principio diritto all'ottenimento dell'autorizzazione denominata "agevolazione di parcheggio":*

- a. i cittadini con residenza primaria o secondaria sul territorio comunale che non dispongono di un posteggio privato. L'autorizzazione vale per un solo veicolo leggero immatricolato a nome del richiedente e per nucleo familiare;*
- b. le persone o ditte titolari di industrie, commerci e negozi, limitatamente ad un massimo di due veicoli leggeri immatricolati a proprio nome o a nome della rispettiva ragione sociale;*
- c. le maestranze, per i veicoli leggeri immatricolati a loro nome, se domiciliati fuori del Comune e svolgono attività in azienda con sede nel Comune; limitatamente ad un massimo del 20 % delle stesse e comunque non oltre il limite di 5 posteggi.*

Le agevolazioni di parcheggio, già previste attualmente, consentono a determinate categorie di utenti (specificate nel dettaglio) di beneficiare di tariffe agevolate per parcheggi di lungo periodo di minimo sei mesi.

L'unica novità introdotta con tale articolo è relativa alla lettera c) e meglio la previsione del limite massimo di 5 posteggi in aggiunta alla già presente soglia del 20% del numero delle maestranze la cui attività ha sede sul territorio comunale ma non domiciliate. Ciò per evitare un eccessivo sfruttamento dei parcheggi comunali da parte di terzi non domiciliati e a discapito dei residenti.

#### **Art. 8 Autorizzazioni trasmissibili**

<sup>1</sup> Hanno di principio diritto all'autorizzazione trasmissibile gli esercenti di alberghi e simili per i bisogni degli ospiti, limitatamente alle esigenze effettive.

<sup>2</sup> I visitatori e i possessori di veicoli per altri motivi, possono ricevere autorizzazioni temporanee rilasciate dalla Polizia intercomunale.

L'articolo non introduce novità rispetto a quanto già in vigore.

#### **Art. 9 Tasse**

Le autorizzazioni soggiacciono al pagamento anticipato delle seguenti tasse fissate dal Municipio entro i seguenti minimi e massimi:

- Per le concessioni di cui all'art. 7 a., b. e art. 8 cpv. 1:  
da fr. 120.- a fr. 240.- al mese  
per stalli di primo livello  
  
da fr. 40.- a fr. 120.- al mese  
per stalli di secondo livello
- Per le concessioni di cui all'art. 7 c.:  
da fr. 120.- a fr. 240.- al mese  
per stalli di primo livello  
  
da fr. 60.-- a fr. 120.-- al mese  
per stalli di secondo livello
- Per le concessioni di cui all'art. 8 cpv. 2:  
da fr. 10.- a fr. 15.- al giorno (solo stalli di secondo livello).

Viene introdotta una tariffa (min./max.) per i parcheggi di primo livello e si porta a fr. 120.- il massimo previsto per la tariffa dei posteggi di secondo livello relativo alle categorie di cui all'art. 7 a., b. e art. 8 cpv. 1.

#### **Art. 10 Numero massimo autorizzazioni**

Il numero massimo delle autorizzazioni è stabilito dal Municipio tenuto conto della disponibilità di posteggi e dei bisogni degli utenti che sostano per un periodo limitato di tempo.

La norma è già presente ma viene adesso formalizzata in un articolo a sé stante.

**Art. 11 Effetti**

<sup>1</sup> L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio autoveicolo senza limitazione di tempo.

<sup>2</sup> L'autorizzazione non dà diritto alla riservazione di un parcheggio ma permette unicamente di usufruire degli stalli liberi in quel momento. Il Municipio si riserva la facoltà di assegnare stalli fissi.

<sup>3</sup> L'autorizzazione è valida esclusivamente per il veicolo a cui si riferisce e/o il parcheggio autorizzato. Qualsiasi forma di duplicazione è vietata.

Con questo articolo viene ampliato e approfondito il concetto di "effetto" scaturente delle varie autorizzazioni concesse, pure presente in modo accennato nel Regolamento attualmente in vigore, e sancisce formalmente il divieto di duplicazione delle autorizzazioni ciò che fino ad oggi veniva solo indicato verbalmente ma non codificato.

**Art. 12 Validità**

<sup>1</sup> Le autorizzazioni di cui all'art. 7 del presente Regolamento hanno validità annuali o semestrali. Il rinnovo non è automatico.

<sup>2</sup> In casi particolari e se le circostanze lo giustificano, l'autorizzazione può essere concessa anche per i periodi più brevi e/o limitatamente alle reali necessità.

L'articolo non introduce novità rispetto a quanto già in vigore salvo la puntualizzazione che il rinnovo delle autorizzazioni non è automatico, spetterà quindi agli interessati farsi parte attiva per ottenere una nuova autorizzazione (in presenza dei requisiti necessari). Per validità annuale si intende per il periodo che va dal 1. gennaio al 31 dicembre.

**Art. 13 Revoca**

<sup>1</sup> L'autorizzazione può essere revocata o limitata in ogni tempo per motivi d'interesse pubblico.

<sup>2</sup> Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti, oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.

Tale possibilità è contemplata nell'Ordinanza di applicazione del Regolamento in vigore ma, con il presente articolo si intende ancorare, ad una più solida base legale, il principio della revoca delle autorizzazioni rilasciate se questo si dovesse rendere necessario per ragioni di forza maggiore e/o interesse pubblico o quando fossero riscontrati abusi o carenza di requisiti.

**Art. 14 Deleghe e applicazioni**

Il Municipio tramite Ordinanza:

- a. suddivide i parcheggi sul suo territorio in diverse categorie e per zone;
- b. stabilisce le tasse per ogni categoria o l'eventuale esenzione tenuto conto dei limiti indicati dal presente Regolamento;
- c. ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento le classificazioni assegnate ai singoli parcheggi;
- d. disciplina l'uso e le tariffe dei parcheggi comunali da parte dei dipendenti comunali e delle sue Aziende;
- e. definisce la procedura per le agevolazioni di parcheggio;
- f. definisce le norme di applicazione del presente Regolamento.

Si definiscono così, con un unico articolo ed in modo puntuale, i limiti di competenza delegati al Municipio nell'ambito dell'applicazione concreta del Regolamento.

**Art. 15 Sanzioni**

<sup>1</sup> *Le infrazioni alla segnaletica esposta sono punite dagli Organi di Polizia a norma dell'art. 90 LCStr.*

<sup>2</sup> *Le infrazioni al presente Regolamento sono punite dal Municipio con:*

- a. la multa;*
- b. la revoca dell'autorizzazione.*

<sup>3</sup> *Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli art. 145 e seguenti della LOC.*

<sup>4</sup> *La decisione di revoca dell'autorizzazione è impugnabile ai sensi dell'art. 208 della LOC.*

Attualmente il Regolamento non prevede misure sanzionatorie in caso di violazione né delega il Municipio in tal senso. Non di meno, l'Ordinanza prevede la multa o la revoca dell'autorizzazione in caso di infrazione della stessa. Anche in questo caso, come per i precedenti, si intende fornire una più solida base legale per la messa in atto di sanzioni in caso di violazioni, ancorando la stessa al Regolamento.

**Art. 16 Rimedi di diritto**

<sup>1</sup> *Contro le decisioni dei Servizi dell'amministrazione comunale è data facoltà di reclamare al Municipio entro il termine di quindici giorni dalla notifica.*

<sup>2</sup> *Contro la decisione su reclamo emanata dal Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di trenta giorni dalla notifica.*

Si prevede in questo modo l'indicazione dei rimedi di diritto rispetto alle decisioni d'autorità ciò che attualmente manca nel Regolamento conformandoli per altro alla legislazione attuale.

**Art. 17 Entrata in vigore**

<sup>1</sup> *Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio comunale e previa ratifica da parte del Consiglio di Stato.*

<sup>2</sup> *Ogni precedente disposizione concernente la regolamentazione dell'uso dei posteggi pubblici è abrogata e sostituita dal presente Regolamento.*

Viene formalizzato il concetto di "entrata in vigore" e la conseguente abrogazione del precedente Regolamento.

### **Conclusione**

Con l'approvazione del presente Regolamento il Consiglio comunale fornisce al Municipio una base legale aggiornata e adeguata alle nuove esigenze di gestione dei parcheggi pubblici.

L'allegato Regolamento sulla gestione dei parcheggi pubblici comunali è parte integrante del presente Messaggio municipale.

A titolo di informazione si prospetta l'entrata in vigore del Regolamento per il 1. gennaio 2024.

Il presente Messaggio è trasmesso per esame e rapporto alla Commissione delle petizioni ai sensi degli art. 10 cpv 1 RALOC e art. 36 ROC.

Pertanto, visto quanto precede, si invita il Consiglio comunale a voler

### **r i s o l v e r e:**

1. È approvato il Regolamento sulla gestione dei parcheggi pubblici comunali.
2. Il Regolamento entra in vigore con l'approvazione della Sezione enti locali.

Con ossequi.

### **Per il Municipio**

Il Sindaco:

arch. Giovanni Bruschetti

Il Segretario:

Christian Barelli

### Allegati:

- Regolamento sulla gestione dei parcheggi pubblici comunali